



## **COMUNE DI NULE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER PAGAMENTO  
DELL'INTEGRAZIONE RETTE DI  
RICOVERO IN STRUTTURE  
RESIDENZIALI A CARATTERE  
SOCIOSANITARIO (RSA E COMUNITA'  
INTEGRATA EX CASA PROTETTA)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26 novembre 2021

	<b>INDICE</b>
Art. 1	Oggetto del Regolamento e finalità dell'intervento.
Art. 2	Destinatari e requisiti di accesso.
Art. 3	Richiesta di integrazione retta e istruttoria.
Art. 4	Istruttoria della richiesta.
Art. 5	Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario.
Art. 6	Determinazione quota sociale a carico del Comune quale integrazione retta.
Art. 7	Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario.
Art. 8	Determinazione della quota alberghiera della retta e contributo economico per l'integrazione.
Art. 9	Pagamento della retta alle strutture.
Art. 10	Verifiche.
Art. 11	Recuperi e rivalse.

Art. 12	Riservatezza e trattamento dei dati.
Art. 13	Norme transitorie.

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento.**

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di persone adulte e anziani, in strutture assistenziali e socio sanitarie regolarmente autorizzate, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Tali disposizioni sono finalizzate all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente e della composizione del nucleo familiare.
3. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.
4. L'utente ha diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata ma non ha automaticamente diritto all'integrazione comunale.
5. Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. La quota sanitaria viene finanziata interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
6. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definita retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
7. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con il Servizio Sociale, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo – assistenziale individualizzato.
8. Il Servizio Sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile. Il contratto per l'inserimento in struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'amministratore di Sostegno e la struttura stessa. Sono fatti salvi i casi in cui l'amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'anziano o del disabile.

## **Art. 2 – Destinatari e requisiti di accesso.**

1. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono

coordinati con le misure e i criteri previsti dalla L. 328/2000 e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

2. Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune sono i cittadini aventi i seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Nule prima del ricovero (ultima residenza anagrafica ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.328/2000 "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica");
- Ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ATS (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento), oppure, persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- Regolare autorizzazione rilasciata dall'Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell'ATS in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio – sanitario;
- Situazione di disagio economico e per tale motivo non siano in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in una struttura sociosanitaria (RSA o Comunità integrata), quale quota sociale.

3. Costituiscono **requisiti di accesso** all'intervento di natura economica a integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

il beneficiario:

- a) Deve avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- b) Non avere un **ISEE socio sanitario residenziale** superiore a euro 12.000,00. Tale valore è comprensivo, se del caso, della componente aggiuntiva come previsto dall'art. 6, comma 3 del DPCM n. 159/2013;
- c) Non avere un **valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE socio-sanitario residenziale non superiore a una soglia di euro 6.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,00. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente;
- d) Non essere proprietario o comproprietario di **immobili o titolare di altro reddito reale su immobili**, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da figli fratelli/sorelle o genitori a condizione che il valore

catastale della casa non sia superiore a euro 100.000,00;

- e) Al fine dell'eventuale intervento economico comunale, la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se non occupata dal coniuge e/o figli, fratelli/sorelle o genitori e altri diritti reali nella titolarità dell'utente solo in vita devono essere messi **in regime fruttifero** da parte dell'assistito al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero. La casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se non occupata dal coniuge e/o figli fratelli/sorelle o genitori che non sia stata affittata (con regolare contratto registrato) per giustificati motivi (i quali devono essere valutati dai Servizi Sociali del Comune), deve essere priva di allacci alle utenze elettriche e idriche;
  - f) **Non aver donato** in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. (figli, fratelli, coniuge ecc....), nell'ultimo triennio, **immobili** o diritti reali su immobili per un valore catastale superiore a euro 25.000,00;
  - g) **Non aver ceduto a titolo oneroso** in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., nell'ultimo triennio, **immobili** o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a euro 25.000,00;
  - h) **Non aver donato**, nell'ultimo triennio, **beni mobiliari** del valore complessivo superiore a euro 25.000,00.
4. I parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli) che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri stabiliti nell'art. 5.
5. La non ricorrenza di uno solo dei suddetti criteri, determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente regolamento, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

### **Art. 3 – Richiesta di integrazione alla retta e istruttoria.**

1. La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo comunale, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.
2. La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegando copia di un documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il non accoglimento della stessa.
3. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - Verbale di inserimento presso una struttura residenziale (RSA o Comunità integrata) rilasciato dell'UVT dell'ATS;

- Copia del documento di identità del richiedente;
  - Copia del documento di identità del beneficiario del servizio se diverso dal richiedente;
  - Certificazione ISEE socio sanitario residenziale in corso di validità. L'ISEE ha validità dal momento della presentazione e sino al 15 gennaio dell'anno successivo (come previsto dal D.lgs. n. 159/2013);
  - L'aggiornamento dell'ISEE socio-sanitario residenziale avviene allo scadere della validità dell'attestazione, L'ufficio invita l'utente alla regolarizzazione entro trenta giorni. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE socio-sanitaria residenziale entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione della retta a totale carico dell'utente;
  - Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente e dei parenti tenuti agli alimenti;
  - Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di amministratore di Sostegno, Tutore o curatore ecc).
4. Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune presso gli enti previdenziali o altri.
  5. Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economia l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.
  6. Il familiare di riferimento dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente alla struttura residenziale ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza dell'integrazione a seguito di presentazione della fattura elettronica da parte della struttura con l'importo equivalente alla quota spettante al Comune.
  7. Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione con la struttura, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l'inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Servizi sociali per il tramite dell'Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con

provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

#### **Art. 4 – Istruttoria della richiesta.**

1. L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'Assistente Sociale Responsabile del procedimento la quale svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.
2. Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE socio-sanitaria residenziale necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT.
3. Inoltre non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per territorio o di accreditamento con la ATS di competenza.
4. L'ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determina nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.
5. Successivamente l'Ufficio Servizi Sociali, con apposita comunicazione scritta, rende noto quanto stabilito nella succitata determinazione al diretto interessato o a un suo familiare di riferimento nonché alla struttura residenziale di accoglienza.
6. Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT, il Comune adotterà apposita determina con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo prorogato.

#### **Articolo 5 – Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario.**

1. Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii..
2. La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento a:
  - a. **ISEE socio sanitario residenziale**, così come previsto dall'art. 2 comma 4 del DPCM n. 159/2013 che stabilisce *“L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all'art. 6”*.

In particolare il suddetto DPCM all'art. 6 c.3 stabilisce: *“Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole”*:

- a) Non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) che stabiliscono:

lett. b) *“nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell’ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita”;*

lett. c) *“alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, lettera a);*

*b) In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata.*

- Quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all’allegato 3 del DPCM 159/2013;*
- Quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici”.*

*c) Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta della prestazione di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del c.c.”.*

**b. Trattamenti economici esenti IRPEF.** La frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l’utente in via stabile, infatti, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all’ISEE socio-sanitario residenziale eventuali trattamenti economici esenti IRPEF percepiti dal beneficiario dell’intervento, (come da sentenza del Consiglio di stato n. 5348 del 09 luglio 2015)

quali:

- Indennità di accompagnamento e pensione/assegno di invalidità, pensione sociale; rendite INAIL, INPS o di altro ente, ossia tutti gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex leggi nn. 21/92 e 229/05 e tutte quelle altre che possono identificarsi a tale titolo.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

#### **Articolo 6 – Determinazione della quota sociale a carico del Comune quale integrazione della retta.**

1. Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta intesa esclusivamente per la quota sociale di ricovero in struttura, il comune provvederà all'integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile, come meglio specificato nell'art. 7.
2. L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall'art. 45 c.2. del DPR 4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".
3. Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione della retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

#### **Articolo 7 – Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario.**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del DPGR n. 12/89 e ss.mm.ii., al costo dei servizi di tipo residenziale concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore a esso.
2. L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato, invece, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 2 del DPGR n. 12/89 e ss. mm. ii., il quale prevede che *"concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario*

*dell'intervento venga garantita la disponibilità di una quota pari al 10 % del reddito percepito, per far fronte alle spese personali”.*

3. L'art. 46 del DPR n. 4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R: n. 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, rimanda a una successiva delibera regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.
4. Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'amministrazione Comunale applicherà con il criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta, dopo che l'assistito ha provveduto con i propri redditi e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per spese personali di cui al comma 2) del presente articolo e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE socio-sanitario residenziale, come meglio specificato nell'articolo successivo.

#### **Articolo 8 – Determinazione della quota alberghiera della retta e contributo economico per l'integrazione.**

1. Nei casi in cui l'utente non è in grado di pagare integralmente la propria retta, anche con l'aiuto dei familiari, può richiedere l'integrazione comunale presentando istanza come indicato nell'art. 3.
2. Ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture si applicano i seguenti criteri:
  - L'utente provvede periodicamente al versamento diretto alla struttura del proprio reddito disponibile (pensioni, indennità, patrimonio mobiliare, ecc) per il concorso al pagamento parziale della retta, fatto salvo il mantenimento a favore dello stesso di una quota mensile per spese personali pari al 10 % del reddito percepito, per far fronte alle spese personali.
  - Per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti dall'art. 6 del DPCM 159/2013, con valore ISEE socio-sanitario residenziale superiore alla soglia massima aggiornata periodicamente, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane in carico e in onere ai familiari;
  - Per gli utenti facenti parte di nuclei, come definito dall'art. 6 del del DPCM 159/2013, con valore ISEE socio-sanitario residenziale inferiore alla soglia massima prevista, i familiari possono richiedere l'erogazione di un contributo economico al Comune. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l'assistito ha provveduto con i propri redditi e patrimoni

disponibili e fatta salva la quota per le spese personali) e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE socio-sanitario residenziale secondo la seguente formula:

$$\text{contributo comunale} = \text{residua retta} - (\text{residuo retta} \times \text{ISEE socio-sanitario residenziale} / \text{soglia massima ISEE})$$

3. La soglia massima di cui al comma 2 lett. c) del presente Regolamento è fissata in euro 12.000,00 e può essere rivista periodicamente con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
4. In caso di ricovero urgente e inderogabile presso strutture residenziali e in attesa che il richiedente o suo delegato presenti tutta la documentazione richiesta all'art. 3 del Regolamento necessaria per quantificare la quota di compartecipazione, al fine di erogare tempestivamente il servizio, si provvederà d'ufficio al ricovero con retta a totale carico dell'utente per il primo mese.
5. L'ufficio provvederà a rideterminare l'importo della quota di compartecipazione a carico dell'utente nel momento in cui il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando l'ISEE socio-sanitario residenziale richiesto.

#### **Art. 9 – Pagamento della retta alle strutture.**

1. Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.
2. L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.
3. Il Comune, invece, procederà a pagare l'integrazione spettante a seguito di presentazione di regolare fattura e foglio di presenza degli ospiti da parte dell'ente gestore della struttura residenziale.

#### **Art. 10 – Verifiche.**

1. L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici Finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc...
2. Ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

### **Art. 11 - Recupero e rivalse.**

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentono:
  - Di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc.);
  - Di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

### **Art. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati.**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.
2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, per il solo scopo della richiesta del servizio richiesto.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

### **Art. 13 – Norme transitorie.**

1. Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, così come previsto dall'art. 46 del DPR n. 4/2008.
2. Tali scaglioni di reddito ISEE, che verranno stabiliti dalla Regione, necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento.
3. Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
4. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.
5. L'erogazione del contributo economico volto all'integrazione della quota socio – assistenziale a carico del beneficiario avverrà compatibilmente con le risorse disponibili.

Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati, con apposito atto, criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.